

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
DI CUI ALL'ART.42 C3 DEL D.LGS. 36/2023 AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI DEPOSITO ED AUTORIZZAZIONE PER LE COSTRUZIONI
IN ZONE SISMICHE NONCHÉ DI DENUNCIA DEI LAVORI ALL'UFFICIO DEL
GENIO CIVILE. CIG: B5A9976B19**

RACC. N. 4410

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **7 (sette)** del mese di **maggio**,

- **l'ing. Gildo Rocco Gramegna**, nato a _____, in qualità di direttore dell'Area

8 - Qualità Urbana e Beni Comuni del Comune di Ruvo di Puglia, che in virtù di detta
carica, interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ruvo di
Puglia - Codice Fiscale 00787620723, che legalmente rappresenta, in forza del
Decreto Sindacale n. 22347 del 29/10/2021;

E

- **l'ing. Felice de Leo**, nato a _____, CF: _____, con studio in Terlizzi alla
Piazza Cavour, 32, P. IVA 04681610723, di seguito denominato indistintamente
"Affidatario o Professionista".

PREMESSO CHE

- a seguito di procedura esperita tramite trattativa diretta ex art. 50, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti) sulla piattaforma
EmpULIA (www.empulia.it) con determina n. 72/2025 del 20.2.2025, è stata
aggiudicata al professionista Ing. Felice de Leo l'esecuzione dell'Accordo Quadro
ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con un unico operatore, per l'affidamento
del **servizio di verifica della progettazione di cui all'art.42 c3 del D.Lgs.**

	36/2023 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di deposito ed autorizzazione	
	per le costruzioni in zone sismiche nonché di denuncia dei lavori all'ufficio	
	del genio civile delle opere pubbliche che saranno realizzate dal Comune di	
	Ruvo di Puglia e finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato, per un importo	
	complessivo pari ad euro 139.000,00 oltre IVA e contributi per legge;	
	ai sensi dell'art. 52 del Codice degli Appalti, per la presente procedura il	
	professionista ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di	
	qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e con	
	DGUE;	
	è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo	
	all'affidatario, e quindi, è stata accertata l'idoneità dello stesso a contrarre sotto	
	l'aspetto giuridico.	
	Tutto ciò premesso, formante parte integrante del presente contratto, le parti	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1	
	Oggetto e valore dell'Accordo Quadro	
	Il Comune di Ruvo di Puglia, di seguito denominato per brevità "Ente", e/o "stazione	
	appaltante" a mezzo del costituito suo Responsabile, affida al professionista Ing.	
	Felice de Leo l'esecuzione dell'Accordo Quadro quadriennale per il servizio di	
	verifica della progettazione di cui all'art.42 c.3 del D.Lgs. 36/2023 ai fini	
	dell'assolvimento degli obblighi di deposito ed autorizzazione per le costruzioni in	
	zone sismiche nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile delle opere	
	pubbliche che saranno realizzate dal Comune di Ruvo di Puglia e finanziate per	
	almeno il 50 per cento dallo Stato.	
	L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo".	
	2	

L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente all'esecuzione dei servizi che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi Contratti applicativi.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione.

La stipula dell'Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ruvo di Puglia nei confronti dell'aggiudicatario.

Il professionista per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell'Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo Quadro.

Il professionista altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti applicativi che l'Ente, sempre in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e del D.M. n. 49/2018.

Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi.

Il professionista Ing. Felice de Leo accetta, con la sottoscrizione, l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto.

L'accordo quadro viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte

	integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano	
	materialmente allegati:	
	- il D.Lgs.n.36/2023	
	- l'offerta economica.	
	Art.2	
	Valore del contratto normativo/Accordo Quadro	
	Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è di euro 139.000,00 oltre IVA ed	
	oneri accessori.	
	L'Operatore economico se ne assume ogni rischio.	
	Il valore economico indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale,	
	poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli	
	adempimenti formali richiesti e a tale valore collegati, e di individuare il quadro	
	economico dell'Accordo Quadro.	
	Il ribasso presentato in sede di gara pari al 20% si applica al valore dei singoli ed	
	eventuali contratti applicativi, ed in particolare alla sola quota del servizio afferente le	
	spese generali, nei limiti di quanto disposto dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49	
	"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", IVA e	
	contributi previdenziali esclusi.	
	Art.3	
	Modalità di affidamento dei contratti applicativi	
	L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente,	
	senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è	
	concluso con un unico operatore economico.	
	L'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà mediante sottoscrizione, in	
	segno di accettazione, della determina di affidamento da parte del Professionista.	
	4	

	Art.4	
	Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi	
	L'esecuzione dei servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto	
	della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente	
	indicato negli atti di gara e nelle offerte dell'operatore economico.	
	Art.5	
	Durata dell'Accordo Quadro	
	La durata dell'Accordo Quadro è fissata in 2 anni (due anni), con decorrenza dalla	
	data di sottoscrizione.	
	Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore	
	massimo dell'Accordo Quadro, stimato in Euro 139.000,00 IVA esclusa, prima della	
	scadenza dei 2 anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso,	
	senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Pertanto, il	
	professionista non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in	
	forza dei contratti applicativi nella misura risultante dalla verifica contabile) nel caso	
	in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun	
	contratto applicativo. Il professionista non potrà altresì avanzare alcuna pretesa	
	neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo	
	inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.	
	Art. 6	
	Pagamento del corrispettivo dell'appalto	
	Il professionista avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a	
	seguito dell'esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo	
	previsto dal singolo contratto applicativo.	
	Il Comune di Ruvo di Puglia corrisponderà al Professionista l'importo calcolato a	
	5	

tariffa professionale con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, proporzionata all'entità del singolo contratto applicativo.

Il corrispettivo sarà definito in applicazione del D.M. 17/06/2016 ovvero, per le procedure di gara relative a servizi e forniture, sul valore di ciascun singolo affidamento valutato ai sensi del citato D.M. 17/06/2016 in ragione dell'applicazione dell'aliquota relativa alla prestazione "QbIII.09 -Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva" rispetto all'importo corrispondente alla categoria delle opere.

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto in una unica soluzione, entro 30 giorni dal completamento del servizio afferente ad ogni singolo contratto attuativo, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento dell'avvenuto regolare svolgimento dell'incarico.

L'affidatario si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, e il logo dell'Unione Europea.

E' comunque facoltà del Responsabile del Procedimento stabilire delle deroghe motivate alla disciplina dei pagamenti sopra definita senza che il professionista possa sollevare eccezione alcuna.

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell'affidatario si provvederà d'ufficio alla verifica del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto nell'art. 11 co. 6 del D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e smi).

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per trasferte

e/o spese che dovessero essere sostenute nel corso di svolgimento dell'incarico
diverse da quelle stabilite dal citato D.M. 17/06/2016.

Art. 7

Modalità di effettuazione del servizio

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli
eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore
dell'Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell'Accordo
Quadro sarà fornito dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o
più contratti applicativi.

In merito alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi, si specifica che ai
sensi dell'art.42 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, il servizio dovrà essere effettuato
secondo quanto disposto all'allegato I.7 sez.IV artt.34-44.

In ogni caso, l'affidatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto
in conformità alle condizioni contrattuali tutte.

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza,
dei regolamenti approvati dalla stazione appaltante.

L'affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice
civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e
dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di
ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

E' a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l'espletamento delle prestazioni.

L'affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite

dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il

normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le

procedure che competono a questo ultimi.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti

passivi del proprio comportamento e dell'osservanza, anche in prima persona,

degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e

risultanti, oltreché dalla vigente restante normativa in materia, dal D. Lgs.

31.03.2023, n. 36 e smi.

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dal

presente contratto e da quanto presentato in sede di offerta dal soggetto

aggiudicatario.

L'incarico in oggetto prevede singolarmente o cumulativamente le seguenti attività,

con la redazione degli opportuni elaborati riferiti ai contenuti del codice dei contratti:

- Verifica del PFTE in caso di appalto integrato;
- Verifica della progettazione esecutiva;
- Verifica della progettazione in caso di perizia di variante in corso d'opera;

Le singole fasi dovranno essere espletate attraverso il progressivo sviluppo delle

attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali

a condurre efficacemente, per portare a termine, il servizio oggetto di affidamento.

L'incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con i dirigenti

dell'Ente Committente preposti a seguire le varie procedure di gara, che

fornirà le necessarie indicazioni circa la compilazione della documentazione e

	l'espletamento delle prestazioni richieste.	
	Dovranno essere osservate le norme del codice appalti e relativi atti attuativi	
	emanati dalle autorità competenti in materia unitamente alle disposizioni che	
	verranno impartite dal Responsabile Unico del procedimento.	
	In ogni caso l'Affidatario dovrà apportare tutte le modifiche necessarie in modo tale	
	che le prestazioni rese consentano il buon esito delle attività connesse all'incarico	
	Art.8	
	Variazioni	
	Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni, rispetto a ciascun	
	eventuale contratto applicativo, in aumento o diminuzione delle prestazioni relative	
	all'esecuzione del servizio.	
	A dette variazioni si applicheranno le stesse condizioni indicate nell'offerta;	
	Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta	
	dall'affidatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del	
	contratto/RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.	
	Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di	
	sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione/RUP lo giudichi opportuno, comportano la	
	rimessa in pristino, a carico dell'affidatario, della situazione originaria	
	preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.	
	Art. 9	
	Obblighi relativi al PNRR	
	Il professionista si obbliga:	
	• ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione,	
	ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni, eventualmente	
	necessarie per l'esecuzione dei Contratti Specifici o per la realizzazione delle	
	9	

attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di una sanzione giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

- ad assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Art. 10

Subappalto, divieto di cessione

È fatto divieto all'affidatario di cedere il contratto.

È tassativamente vietato il subappalto del servizio.

Art. 11

Obblighi di tracciabilità

	Il professionista, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa.	
	Allo scopo l'affidatario comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell'art. 3 - comma 1- della citata Legge n. 136/2010:	
	Istituto Bancario o Postale	
	Sede	
	Codice IBAN	
	e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti:	
	Nome Cognome Nato a Residente a Via Cod. Fiscale	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010.	
	Art.12	
	Controversie	
	Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto e ai singoli contratti applicativi, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le	
	11	

stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e il professionista, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Bari.

Art.13

Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

Art.14

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 36/2023

Art.15

Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto e dei singoli contratti applicativi, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

	Art.16	
	Dichiarazioni finali di legge del professionista	
	Dichiarazione di cui al D.P.R. 62/2013	
	Il professionista dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.	
	Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
	Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto	
	Il professionista dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.	
	Art. 17	
	Trattamento dei dati personali	

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni dato/informazione,

anche tecnica, resterà riservata.

Il Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale dell'appaltatore e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi descritti nel presente articolo, l'ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti in duplice originale, trattenuto uno dal Professionista e l'altro consegnato al Committente.

PER L'AGGIUDICATARIO , ING. FELICE DE LEO

PER L'ENTE APPALTANTE - IL DIRETTORE D'AREA 8, ING. GILDO ROCCO

GRAMEGNA